

Allegato A) alla deliberazione n. **208** del **13 APRILE 2011**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRATICO-
APPLICATIVI - CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE - UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO - SEDE DIDATTICA PRESSO L'ISTITUTO
AUXOLOGICO ITALIANO**

TRA

l'Istituto Auxologico Italiano – IRCCS, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02703120150, con sede legale in Milano, via L. Ariosto n. 13, in persona del Presidente Prof. Giovanni Ancarani, nato a Fusignano (RA) il 21.07.1933

E

l'Azienda Sanitaria Locale VCO, Codice Fiscale/P.IVA 00634880033, con sede legale in Omegna, Via Mazzini n. 117 – VB, in persona del Commissario, Dott. Corrado Cattrini, nato a Vanzone San Carlo il 30/9/1948 (di seguito Soggetto ospitante)

PREMESSO

- che l'Istituto Auxologico Italiano in data 27.11.2008 ha stipulato con l'Università degli Studi di Milano apposita convenzione per l'utilizzo di strutture da destinare alle attività didattiche e formative del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione;
- che ai sensi della predetta convenzione l'Istituto Auxologico Italiano è stato individuato come Sede Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione;
- che gli studenti afferenti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione dovranno svolgere i tirocini pratico-applicativi, previsti dall'ordinamento del Corso di Laurea stesso, presso la Sede Didattica o presso Strutture convenzionate con la stessa.

Tutto ciò premesso, le parti


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

L'Istituto Auxologico Italiano individua tra le sedi di svolgimento dei tirocini pratico-applicativi le strutture idonee della A.S.L. VCO.



ART. 3

Il Soggetto ospitante assicurerà l'espletamento dell'attività idonea ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione – Università degli Studi di Milano con sede didattica presso l'Istituto Auxologico Italiano, e garantirà per tale attività la collaborazione di personale esperto al quale saranno attribuite le funzioni di Tutor.

ART. 4

Il tirocinio si svolgerà sotto la responsabilità del Tutor di riferimento proposto dal Coordinatore delle Attività Professionalizzanti e nominato dal Consiglio di Coordinamento Didattico in collaborazione con il Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione dell'Istituto Auxologico Italiano, Prof.ssa Daniela Mari.

ART. 5

Il tutor provvederà a programmare il tirocinio e valuterà i risultati conseguiti dallo studente.

Il tutor, inoltre, attesterà la frequenza dello studente su apposita scheda predisposta dal Consiglio del Corso di Laurea e, al termine del tirocinio pratico-applicativo, esprimerà un giudizio sull'attività svolta dallo studente.

ART. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente sarà tenuto a:

- svolgere le attività previste dal relativo Ordinamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, opportunamente predisposte dal Presidente del Corso;
- seguire le indicazioni del tutor;
- frequentare le strutture del Soggetto ospitante nei tempi e con le modalità previste dal programma, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole ed i modelli di comportamento aziendale concordati;
- indossare la divisa ed esporre in modo visibile il cartellino di identificazione, predisposto dal Soggetto ospitante;
- redigere una relazione sull'attività svolta;
- tenere strettamente riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso del periodo di formazione presso le strutture del Soggetto ospitante, nonché a non farne uso, né diretto né indiretto, per proprio o altrui interesse, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

ART. 7

Il Soggetto ospitante si impegna a:

- rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- trasmettere al Presidente del Corso la valutazione finale sullo svolgimento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor di riferimento;
- consegnare al termine del tirocinio allo studente un'attestazione relativa alla durata e alla natura dello stesso;
- segnalare tempestivamente al Presidente del Corso qualsiasi incidente dovesse occorrere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- fornire agli studenti divise e cartellini di identificazione.

ART. 8

Ai sensi dell'art. 6 della convenzione di cui alle premesse, l'Università degli Studi di Milano garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni conformemente a quanto previsto dal D.P.R. n. 1124/65, nonché la copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 9

Le parti danno atto che, ai sensi delle leggi vigenti, il tirocinio non potrà comportare in alcun caso l'insorgere di rapporto di dipendenza o di lavoro, comunque retribuito, tra lo studente ed il Soggetto ospitante.

ART. 10

La realizzazione del tirocinio non comporterà alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura.

Per ogni aspetto non espressamente regolamentato nella presente convenzione si farà riferimento alle norme vigenti al momento della conclusione della convenzione stessa.

ART. 11

Il Soggetto ospitante, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, garantirà le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza dello studente, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi del Soggetto medesimo.

ART. 12

L'Istituto Auxologico Italiano e il Soggetto ospitante provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione

nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03, in materia di protezione dei dati personali.

ART. 13

La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione fino al termine dell'Anno Accademico 2011/12, salvo disdetta di una delle parti da notificare a mezzo raccomandata A.R. entro tre mesi dalla scadenza.

L'accordo potrà essere rinnovato per due anni, previa adozione di apposito atto formale delle parti.

ART. 14

A tutti i fini della presente convenzione le parti eleggono a domicilio le rispettive sedi istituzionali.

ART. 15

Per qualunque controversia derivante dal presente atto è eletto Foro giudiziario esclusivo quello di Milano.

ART. 16

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.

L'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/72, sarà posta a carico del Soggetto ospitante.

Milano,

Omegna,

Per l'Istituto Auxologico Italiano
Il Presidente
(Prof. Giovanni Ancarani)

Per l'A.S.L. VCO
Il Commissario
(Dott. Corrado Cattrini)